

Codice A1816A

D.D. 16 dicembre 2015, n. 3812

**R.D. 523/1904 - P.I. n. 5579 - Lavori di sistemazione idraulica del rio Colletto, a monte del concentrico, in comune di Valdieri (CN). Richiedente: Comunità Montana delle Alpi del Mare - Robilante (CN).**

In data 17/11/2015, la Comunità Montana delle Alpi del Mare, con sede in Robilante - Piazza Regina Margherita 27, ha presentato istanza il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei seguenti lavori sul rio Colletto, a monte del concentrico, in comune di Valdieri:

- costruzione di una briglia selettiva a pettine e rifacimento scogliere su entrambe le sponde (lunghezza 35,00) a monte del ponte comunale;
- svuotamento della briglia in corrispondenza del quarto tornante stradale tramite estrazione del materiale litoide accumulato e contestuale taglio della vegetazione arbustiva/arborea all'interno dell'alveo

Si ritiene che per i lavori e le opere di cui sopra, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Andrea Panizza in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi sopra descritti da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25/07/1904.

La Comunità Montana delle Alpi del Mare, ha approvato il progetto definitivo con Decreto del Commissario n.92 del 11/11/2015.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Colletto.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli artt. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i.;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- visto l'art. 37/bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (Regolamento Forestale);

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Comunità Montana delle Alpi del Mare, con sede in Robilante, Piazza Regina Margherita 27, alla realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica del rio Colletto secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. l'estrazione di materiale litoide prevista per lo svuotamento della briglia (volumetria stimata in mc 415,00) potrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale e il versamento del relativo canone da parte della Ditta aggiudicataria dell'appalto dei lavori in oggetto;

3. le difese spondali in progetto dovranno essere realizzate in perfetta aderenza alle sponde attuali al fine di evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso del corso d'acqua; il coronamento delle difese spondali sia realizzato ad una quota non superiore al piano di campagna e alla quota della sponda opposta;

4. il materiale legnoso derivante dal taglio, dovrà essere allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di m 4,00 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

5. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;

7. il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere in progetto, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

8. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;

9. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

10. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

11. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

12. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle degli interventi, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

15. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D.Lgs n. 42/2004 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico, ecc...);

16. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art.12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72–13725 del 29.03.2010 e s.m.i. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente  
Gianpiero Cerutti